

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO GIUDIZIALE DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE – CON SEDE IN MESSINA – C.DA SCOPPO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDENOTO

Art. 1 - Oggetto dell'Avviso

1. Il presente avviso disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente ogni qualvolta il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito CAS) debba ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.
2. Con il presente avviso, il CAS, non intende, pertanto, procedere all'affidamento di un servizio di consulenza legale, ma solamente formare un elenco aperto interno, di legali che abbiano manifestato il proprio interesse ad accettare incarichi alle condizioni dell'Avviso medesimo.

Art. 2 — Elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Signor Presidente del Consiglio Direttivo del CAS, per il tramite del responsabile del servizio contenzioso.
2. L'iscrizione all'elenco o il suo diniego è disposta dal Signor Presidente, di cui sopra. L'elenco è unico, suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.).

Sezione B CONTENZIOSO CIVILE,: Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace - Tribunale- Corte d'Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte d'Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale -- Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E •- CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.



3. La domanda di iscrizione deve pervenire al CAS, con le seguenti modalità:
 - a) per raccomandata A/R;
 - b) a mezzo PEC al seguente indirizzo: autostradesiciliane@posta-cas.it
 - c) mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del CAS, sito in C.da Scoppo – 98122 Messina negli orari di apertura del pubblico.
4. Gli Avvocati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno, previa verifica dei medesimi, automaticamente inseriti nell'elenco senza alcun ordine di priorità e senza che venga fatta alcuna graduatoria.

5. I professionisti iscritti nell'elenco, che non hanno più interesse, dovranno inoltrare richiesta di cancellazione. I medesimi sono tenuti a comunicare l'eventuale modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata effettuata l'iscrizione.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti gli Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) Capacità a contrarre con la P.A.;
 - d) 1) assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 2) assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione, attivati dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; 3) assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal P.T.P.C. e dal Codice di comportamento approvati dal CAS con delibera N. 04/CD del 04.02.2019;
 - e) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro.
2. Titolarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, da allegare al momento della presentazione della domanda;
3. Assenza di condizioni di incompatibilità o di inconfiribilità di incarichi, previste dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.Lgs n. 39/2013;
4. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Cas;
5. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il CAS o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, decadranno automaticamente dall'elenco di fiducia.

Art. 4 - Iscrizione

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato e dovrà indicare la sezione (max 2) dell'elenco in cui si chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio dettagliato curriculum. Nel caso in cui si indichino più di due sezioni, verranno considerate le prime due elencate.
2. La domanda dovrà essere redatta sul fac-simile allegato A.
3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - ❖ iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - ❖ eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e relativa data;
 - ❖ assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - ❖ dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere subito provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione, attivati dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - ❖ dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione

a quanto disposto dal P.T.P.C.T. e dal Codice di comportamento approvati CAS con delibera N° 04/CD del 04.02.2019 pubblicato sul sito dell'Ente;

❖ codice fiscale e n. partita IVA;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il CAS o in conflitto con gli interessi dell'Ente per la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle linee guida dell'A.N.A.C. n. 12 del 2018 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) dichiarazione del professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, della decurtazione del compenso rispetto ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come previsto al successivo articolo sei (6).

g) dichiarazione del professionista di avere preso conoscenza del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza di cui al Decreto legislativo n. 33/2013 nonché del codice di comportamento di cui al D.P..R. 62/2013 approvati con delibera N° 4/CD del 04.02.19 pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto degli stessi;

h) dichiarazione del professionista che i dati trasmessi possano essere resi pubblici ai sensi della normativa sulla privacy del D.lgs 196/2003 e successive modifiche;

4. Il CAS si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione;

5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente;

6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del regolamento sopra indicato determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco;

7. Copia della garanzia assicurativa professionale.



Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti

1. Ai sensi del vigente Statuto del CAS, la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dal Presidente il quale potrà richiedere una relazione al Dirigente dell'Area cui afferisce la controversia, rationae materiae in merito alle ragioni sostanziali dell'ente.

Il Presidente, individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

- foro di competenza dalla causa da affidare;

- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

- rotazione;

- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico Forense ed al codice di comportamento dell'Ente;

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro CAS, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato;

4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi precedentemente loro affidati o abbiano un contenzioso con CAS;

5. Non possono essere incaricati **professionisti** che abbiano in corso incarichi contro il CAS per terzi, pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal CAS;

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso;

7. Per questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, sarà possibile rivolgersi a professionisti non iscritti nell'elenco, motivando adeguatamente la determina d'incarico;

Ari. 6 – Onorari

1. Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato dal Dirigente Amministrativo assumendo quale valore di partenza i parametri di cui alle tabelle forensi allegata al D.M, n, 55/ 2014 e successive modifiche ed integrazioni e comunque ai valori medi delle tabelle forensi vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, con riduzione del 50%. al quale andranno, però aggiunte le spese generali. IVA e CPA. Tale compenso, ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico dell'Ente, si intende comprensivo di diritti onorari, accessori ed ogni altra voce correlata connessa e riferita alla prestazione eseguita, ivi comprese spese di trasferta. Nel caso di incarichi plurimi si potrà concordare una ulteriore riduzione.

Nelle cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, fermo quanto sopra specificato, la redazione della parcella dovrà fare riferimento allo scaglione da euro 26,000.01 ad euro 52.000.00 delle predette tabelle forensi.

2. Nel caso in cui, però, la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del CAS, saranno riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all'importo concordato nel disciplinare d'incarico. Nel caso in cui, invece, la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, il legale accetterà un'ulteriore riduzione rispetto al valore originariamente preventivato che verrà concordato con lo stesso. In caso di estinzione anticipata del giudizio, l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata.

3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività fosse necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvedere a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita accettazione di patrocinio, come da schema allegato al presente avviso;

6. Il Dirigente Amministrativo, provvedere all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione dietro regolare fattura elettronica e specifica dell'attività svolta. Il professionista, in caso di giudizi di particolare complessità e durata, potrà chiedere un acconto sul compenso pattuito, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e documentazione di costituzione o atto introduttivo in giudizio, il cui importo sarà parametrato all'intero importo della causa.

7. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale deve astenersi dall' espletare prestazioni professionali non autorizzate e/o non coperte da regolari impegni di spesa.

Art. 7- Cancellazione dall'elenco

Il Presidente del CAS , previa contestazione scritta, dispone la cancellazione dall'elenco dei

professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 8 - Pubblicità e privacy. Trattamento dati

1. L'elenco dei professionisti è pubblico. A tal fine il CAS attuerà le più opportune forme di pubblicità quali la pubblicazione sul sito Web istituzionale. Nel presentare la richiesta di iscrizione all'elenco, i professionisti accettano che i dati trasmessi possano essere resi pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 si informano i professionisti interessati che i dati personali, loro pertinenti, oltre che ai fini suddetti, saranno utilizzati dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi. I dati personali saranno conservati presso la sede del CAS. Ai professionisti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/03.



Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi